

Legge sulle multe disciplinari (LMD)¹

del 24 giugno 1970 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 37^{bis} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969⁴,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ Le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare).⁵

² Il limite massimo delle multe disciplinari è di 300 franchi.⁶

³ Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale del contravventore.⁷

Art. 2 Eccezioni

La procedura giusta la presente legge non è applicata:

- a. alle contravvenzioni il cui autore ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali;
- b.⁸ in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 17 giugno 2011⁹ sulla metrologia;

RU **1972** 666

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

² [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde l'art. 82 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 4 della LF del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3545; FF **1999** 1669).

⁴ FF **1969** I 786.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

⁷ Originario cpv. 2.

⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 6291, **2013** 4669; FF **2010** 7455).

⁹ RS **941.20**

- c.¹⁰ alle contravvenzioni commesse da minori che non hanno ancora compiuto i quindici anni;
- d.¹¹ se al contravventore è contestata anche un'altra infrazione non menzionata nell'elenco delle multe.

Art. 3 Elenco delle multe

¹ Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, allestisce l'elenco delle contravvenzioni per cui possono essere inflitte le multe disciplinari e ne stabilisce l'importo.

2 ...¹²

Art. 3a¹³ Concorso di contravvenzioni

¹ Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

² Se l'autore si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l'articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 4 Organi di polizia competenti

¹ I Cantoni e i Comuni cui i primi hanno affidato il compito di svolgere il servizio di polizia della circolazione designano gli organi di polizia autorizzati a riscuotere le multe disciplinari.

² Il personale degli organi di polizia può riscuotere multe stradali soltanto se indossa l'uniforme di servizio. I Cantoni possono rinunciare a quest'ultima esigenza per il controllo dei veicoli in stazionamento e per i controlli nelle regioni rurali.¹⁴

Art. 5¹⁵ Procedura in caso di conducente conosciuto

¹ Se il conducente è identificato al momento dell'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 4 della LF del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3545).

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹² Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 1995, con effetto dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹³ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 6291, **2013** 4669; FF **2010** 7455).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2012** 6291, **2013** 4669; FF **2010** 7455).

² Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.

³ Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.

Art. 6¹⁶ Procedimento in caso di conducente sconosciuto

¹ Se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.

² La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest'ultimo può pagarla entro 30 giorni.

³ Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura ordinaria.

⁴ Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell'infrazione, la procedura di cui ai capoversi 2 e 3 viene avviata nei confronti di quest'ultimo.

⁵ Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell'ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.

Art. 7¹⁷ Spese

Nella procedura della multa disciplinare non possono essere rimosse spese.

Art. 8 Effetto giuridico

Con il pagamento, la multa passa in giudicato; è riservato l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 9 Contravventori non domiciliati in Svizzera

Se il contravventore, non domiciliato in Svizzera, non paga immediatamente la multa, deve depositare l'importo della medesima oppure prestare un'altra garanzia adeguata.

Art. 10 Rifiuto di pagare; denuncia

¹ Gli organi di polizia hanno l'obbligo di comunicare al contravventore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7455).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075; FF 1993 III 581).

² Se il contravventore si oppone alla procedura, sono applicati il diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni.

³ ...¹⁸

Art. 11 Multa disciplinare e procedura ordinaria

¹ La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura ordinaria.

² Se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione dell'articolo 2, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.¹⁹

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli.

Art. 13 Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1973²⁰

¹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 1995, con effetto dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

²⁰ DCF del 22 mar. 1972 (RU **1972** 669)